

Il Presidente

Spett.le

**ARERA - Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e
Sostenibilità Ambientale Unità Energia
sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili – EFR
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

protocollo@pec.arera.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AiCARR AGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021. (390/2022/R/EEL)

AiCARR, associazione culturale senza scopo di lucro, crea e promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile.

Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali oltre che dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico sia in quello edilizio.

Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei. I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manutenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

AiCARR conta oltre 2.200 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative.

I Soci AiCARR sono, spesso ai massimi livelli, attori del mondo della climatizzazione e del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili. In questo senso, le posizioni di AiCARR nel settore energetico sono la sintesi del punto di vista di esperti "*super partes*".

1. OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE 390/2022/R/EEL

L'ARERA, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel in relazione all'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 (di recepimento della direttiva 2018/2001) e 210/21 (di recepimento della direttiva 2019/944) in materia di autoconsumo, con il documento posto in consultazione l'ARERA definisce i propri orientamenti in merito a:

- l'aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) per effetto della nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi;
- l'aggiornamento del Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- l'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (di seguito: autoconsumo diffuso).

Di seguito le osservazioni AiCARR al testo posto in consultazione.

Il Presidente

S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

In merito alla relazione cliente - produttore, si ritiene opportuno venga definito a livello regolatorio che cosa accade in presenza di contratti di servizio energia o contratti EPC, nei quali la ESCo in virtù di un contratto è l'intestataria della fornitura. In tali casi se si realizza un impianto di produzione il produttore è sicuramente la ESCo, il cliente però è sempre la ESCo?. Si richiede un orientamento chiaro in tal senso.

S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Condividiamo gli orientamenti prospettati.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

Non vi sono considerazioni aggiuntive agli orientamenti proposti.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Si ritiene condivisibile la scelta di una definizione "semplificata" del perimetro afferente la cabina primaria. È fondamentale soprattutto in fase di studio di fattibilità della CER, poter accedere a informazioni in merito alla cabina primaria in forma preliminare e senza necessità di dover richiedere autorizzazioni agli utenti.

Si riterebbe utile, nel rispetto del GDPR, che le mappe costruite riportassero anche informazioni relative ai consumi di energia elettrica per macro blocchi (o ad esempio con diversi livelli di colore), si evidenzia che i dati di consumo sono a disposizione del distributore, tale proposta faciliterebbe le valutazioni sull'energia condivisa.

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Si ritiene utile, soprattutto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, consentire ad operatori (es. ESCo o simili), che a seguito di contratti e concessioni, anche attraverso convenzioni CONSIP, si intestano i POD e le forniture dell'ente; di essere membri della CER in rappresentanza del Comune o dell'Ente Pubblico con cui hanno stipulato il contratto.

Allo stato attuale delle definizioni, di fatto, potrebbero esserne esclusi per via dell'attività che svolgono, con la conseguenza, che il relativo POD non potrebbe essere incluso nella determinazione dell'energia condivisa.

Se un Ente ha affidato tutto il suo patrimonio edilizio o una buona parte di essi in concessione pluriennale (si tratta di contratti con durata che può raggiungere anche i 20 anni in project financing),

Il Presidente

con POD intestati al concessionario, non può godere agli effetti dei benefici previsti per la CER in tutti gli edifici del perimetro contrattuale, determinando una penalizzazione rilevante per l'Ente stesso. Se al contrario invece fosse possibile includere tali edifici, in ragione della natura del contratto, all'interno del perimetro della CER con il relativo POD, il beneficio derivante dall'appartenenza alla CER potrebbe essere incamerato dal soggetto delegato e trasferito all'Ente Pubblico in termini di riduzione di costo o in termini di servizi contrattuali.

Si eviterebbe pertanto di penalizzare le amministrazioni che scelgono contratti di questo tipo, consentendo a scuole, uffici pubblici ecc. di essere parte effettiva della CER, come nei casi in cui partecipa direttamente l'ente stesso come proprietario degli immobili ed intestatario dell'utenza.

In relazione all'autoconsumatore individuale "a distanza" e della corrispondente configurazione del cliente attivo "a distanza" si ritiene che accanto al modello virtuale si debbano prevedere delle soluzioni semplificate, che consentano all'autoconsumatore individuale "a distanza" di poter cedere a se stesso l'energia elettrica immessa in rete in eccedenza e prodotta nel sito A, ad un proprio sito B. Non si chiede in tal senso alcuna forma di incentivazione oltre a quelle già proposte, ma una semplificazione che eviti la necessità di dover dialogare con un grossista sul mercato elettrico per poter cedere a se stessi l'energia elettrica prodotta. Ciò potrebbe avvenire in una forma non dissimile da quanto originariamente previsto dallo Scambio Sul Posto Altrove, evitando complesse architetture contrattuali, o attraverso forme alternative costruite a tal fine.

Sempre nell'ambito delle CER sarebbe opportuno mantenere una distinzione per CER a perimetro ridotto circoscritte alla cabina secondaria, al fine di poter aumentare la quota di ristoro sui costi di trasporto includendo in tal caso (come nell'attuale configurazione transitoria) anche una quota sulla rete MT.

S6 Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Non vi sono considerazioni aggiuntive.

S7 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si evidenzia che l'algoritmo proposto per considerare l'effetto dei sistemi di accumulo destinati alla re-immissione in time-shifting non appare del tutto efficace.

Obiettivo di un sistema di accumulo di questa tipologia, inserito in questa configurazione, dovrebbe essere volto ad ottimizzare il valore dell'energia condivisa anche nelle ore in cui l'impianto FER o gli impianti FER non possono produrre, visto che il calcolo dell'energia condivisa avviene su base oraria. Nella proposta posta in consultazione, tuttavia si va a sommare algebricamente l'energia elettrica calcolata convenzionalmente associata all'accumulo, all'energia prelevata, perdendo di per sé il vantaggio del time-shifting, e recuperandolo solo parzialmente attraverso un aumento dei prelievi a compensazione di immissioni negli orari di massima produzione dell'impianto FER. Si suggerisce di modificare l'algoritmo proposto, sommando l'energia relativa all'accumulo alle immissioni anziché ai prelievi, ma applicando nel contempo anche un opportuno time-shifting anche convenzionale.

Il Presidente

In generale segnaliamo che sarebbe opportuno valutare l'introduzione di ulteriori semplificazioni (che non costituiscano forme di ulteriore incentivazione) al fine di consentire, sempre attraverso una compensazione di natura economica, ai singoli condomini di poter "acquistare" l'energia elettrica in eccedenza dal proprio condominio ai fini del prelievo individuale.

AiCARR, nella sua qualità di Associazione "*super partes*", è disponibile ad approfondire questi argomenti con gli esperti dell'ARERA, fornendo quindi il proprio contributo alla semplificazione e al superamento di eventuali ostacoli allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ringraziando per la cortese attenzione, inviamo distinti saluti,

Milano, 22 settembre 2022